
Da: customercare.fdg@mcc.it@vclass.musvc.com per conto di MCC - CUSTOMER CARE
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI <customercare.fdg@mcc.it>
Inviato: martedì 24 maggio 2022 11:48
A:
Oggetto: Fondo di Garanzia - Legge 662/96 - Termini di validità delle misure emergenziali

È stata emanata la Circolare n.4/2022 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI Gestore, definisce i termini di validità delle misure emergenziali del Fondo previste dal decreto-legge dell'8 aprile 2020 ("DL Liquidità"), convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, dal decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104 ("DL Agosto"), convertito dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dal decreto-legge del 1° marzo 2022, n. 17 ("DL Energia"), convertito dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.

Le predette misure si applicheranno a tutte le richieste di ammissione presentate/completate fino al 23 giugno 2022 e deliberate entro e non oltre il 30 giugno 2022.

Viene specificato, inoltre, che per tutte le operazioni presentate/completate a far data dal 24 giugno 2022 e deliberate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, troveranno applicazione le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 55 della Legge di Bilancio 2022.

Si rammenta, infine, che le richieste di garanzia in favore di imprese start-up (imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione) verranno valutate:

-) nel caso di operazioni finanziarie di importo superiore a 50.000 euro, attraverso l'analisi del business plan e dei bilanci previsionali triennali, compilati secondo lo schema previsto dall'allegato 7 delle vigenti disposizioni operative del Fondo;
-) nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 50.000 euro, attraverso l'analisi del business plan e dei bilanci previsionali triennali (ovvero, del solo conto economico nel caso di operazioni finanziarie di importo pari o inferiore a 25.000 euro), compilati secondo lo schema previsto dall'allegato 7 bis delle vigenti disposizioni operative del Fondo.

Nel caso di richieste di riassicurazione in favore di imprese start-up presentate da soggetti garanti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, lettera ccc), del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 marzo 2017, la valutazione è demandata al soggetto garante stesso e pertanto la procedura sopra descritta non trova applicazione.

La circolare n. 4/2022 è disponibile nella pagina ["Circolari operative"](#) del sito internet del Fondo di garanzia.

.....
CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Mediocredito Centrale SpA
Viale America, 351
I -00144 Roma

<http://www.mcc.it>

<http://www.fondigaranzia.it>

**Si prega di non scrivere o rispondere
a questa casella di posta elettronica**